



COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n .56 del 17.05.2018)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5. Il presente regolamento si applica solo ai lavori con importo risultante dal progetto esecutivo uguale o superiore ad € 40.000,00, ed ai servizi e forniture con importo previsto uguale o superiore ad € 25.000,00.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo posto a base di gara.
2. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
3. Per i lavori di importo a base di gara fino ad Euro 1.000.000, il fondo di cui al precedente art. 2 è stabilito nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, mentre per importi superiori il fondo è ridotto all'1,8%.
4. Per i servizi e forniture di importo a base di gara fino alla soglia comunitaria, il fondo di cui al precedente art. 2 è stabilito nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, mentre per importi superiori il fondo è ridotto all'1,8%.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche può essere incrementato qualora si verifichi un aumento dell'importo lordo dei lavori risultante dal progetto esecutivo nell'ambito di redazioni di perizie di variante.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di

dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. La destinazione della somma di cui al precedente comma 3 è definita dalla Giunta comunale previa proposta da parte della conferenza dei Responsabili dei Settori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
2. I soggetti di cui al precedente comma sono individuati dal Responsabile del Settore competente tramite la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, nelle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Responsabile del Settore competente è tenuto ad indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo previsto al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Responsabile del Settore di cui al comma 2, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento venga svolto dal Responsabile del Settore stesso.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
 - per le opere o lavori:

Programmazione della Spesa di Investimento	2,00%		
---	--------------	--	--

Validazione/Verifica	8,00%	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	20,00%
		Progetto Definitivo	30,00%
		Progetto Esecutivo	50,00%
Predisposizione e controllo procedure di affidamento	10,00%		
Esecuzione del Contratto	40,00%	Nella quota è compreso l'onere D.Lgs 81/2008	
Responsabile Unico del Procedimento	40,00%		
TOTALE	100,00%		

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della Spesa	2%
Verifica preventiva dei progetti	3%
Predisposizione, controllo procedure di affidamento	10%
Responsabile unico di procedimento	51%
Esecuzione del contratto	34%
Totale	100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

Art. 6 – Centrale Unica di Committenza

1. Per le attività espletate dal personale della centrale unica di committenza nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta una quota di incentivo nelle misure definite nelle tabelle di cui al precedente art. 5.
2. Qualora la Centrale Unica di Committenza sia gestita in forma associata, la quota di cui al precedente comma 1 sarà definita congiuntamente da tutti gli Enti aderenti; nelle more di tale definizione sarà applicata la quota di cui al citato art. 5.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile del Settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 8 – Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposta dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, secondo il principio stabilito dall'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, e le corrispondenti proposte di pagamento devono avvenire entro il giorno 27 del mese successivo, secondo le seguenti modalità:

Programmazione della Spesa	100,00%	All'approvazione del Progetto Esecutivo per lavori / All'indizione della gara d'appalto per servizi e forniture.
Valid./Verifica	100,00%	All'approvazione del Progetto Esecutivo per lavori / All'indizione della gara d'appalto per servizi e forniture.
Predisposizione controllo procedure di affidamento ed esecuzione del contratto	100,00%	All'inizio dei Lavori / All'inizio del servizio o fornitura
Responsabile Unico del Procedimento	30,00%	All'approvazione del Progetto Esecutivo per lavori / All'indizione della gara d'appalto per servizi e forniture.
	35,00%	All'inizio dei Lavori / All'inizio del servizio o fornitura
	35,00%	All'approvazione del C.R.E. / collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità
Esecuzione del contratto	80% in percentuale ai lavori, servizi e forniture eseguiti 20% all'avvenuta approvazione del C.R.E. / collaudo o verifica di conformità	

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
3. Qualora il Responsabile del Servizio sia destinatario di una quota dell'incentivo, l'atto di liquidazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere disposto dal Segretario Generale.

Articolo 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i tempi ed i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale.
2. La somma che residua costituisce economia.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati i maggiori costi derivanti da fatti non imputabili alle attività prestate dai soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento ed eventuali slittamenti dei termini di esecuzione conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106,

comma 1, del Codice dei contratti e comunque per i fatti non imputabili all'attività del dipendente interessato.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle successive emanazioni dei Decreti e/o Linee guida.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
3. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente.